



COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

Tel. 0523/837927 (n. 3 linee a ric. autom.)
Fax 0523/837757

Codice Fiscale 00215750332
Partita IVA 00215750332

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N 1 in data 30-03-2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE
ALIQUOTA E TARIFFE ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**,

Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

FREDDI ROMANO	P
ILLICA MAGRINI FRANCESCO	P
RAMELLI PAOLO	P
EMANI EMANUELE	P
SCAGLIONI PINUCCIA	P
SARRA SHIMON	P
FASOLI GIUSEPPE	P

Totale Presenti n. 7

Totale Assenti n. 0.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig. **Dott.ssa LAURA RAVECCHI**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **FREDDI ROMANO** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTA E TARIFFE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il D.L. n. 244/2016, Milleproroghe 2017, con il quale, all'art. 5, comma 11, è stato differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014, così come modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, secondo il quale, *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2017 (art. 1, comma 42 L. 232/2016) che proroga per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

PRECISATA la natura regolamentare della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe, per i singoli tributi sotto elencati;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 30.04.2016 “Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione aliquote e tariffe anno 2016”;

RICORDATO che per l'anno 2016, con la deliberazione sopracitata sono state definite le seguenti aliquote:

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille
2)	Aliquota per aree fabbricabili	8,70 per mille
3)	Aliquota per altre tipologie di immobili	9,90 per mille

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

RITENUTO di confermarle anche per l'anno 2017, fermo restando le disposizioni previste dai commi 10, 13, 15 e 17 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di Stabilità 2016"

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 4 del 30.04.2016 sono state definite per l'anno 2016 le seguenti aliquote e le detrazioni sotto riportate:

1)	Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze , riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (ridotta per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, al 2,00 per mille come previsto dalla Circolare 29.7.2014 n° 2/Df)	2,50 per mille
2)	Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	ZERO

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa (Euro)	detrazione(Euro)
≤ 300	125,00
> 300 e ≤ 350	110,00
> 350 e ≤ 400	100,00
> 400 e ≤ 450	90,00
> 450 e ≤ 500	75,00
> 500 e ≤ 550	60,00
> 550 e ≤ 600	50,00
> 600 e ≤ 700	25,00
> oltre 700	0

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel caso di famiglie con figli di età non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

E' prevista l'esenzione totale dall'imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - con invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta, una copia del certificato di invalidità.

RICHIAMATO il comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 108 che recita “ *Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*”

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2017 le aliquote applicate nell'anno 2016 per le sole fattispecie imponibili così come disciplinate dal citato comma 14;

TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (**TARI**), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 (successivamente prorogato dall'art. 1, comma 42 L. 232/2016) non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che:

- in ambito regionale, La Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata Legge Regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economici-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

VISTI:

- il provvedimento n. CLPC/2017/2 in data 20.03.2017, con il quale il Consiglio Locale di Atersir Piacenza ha approvato i piani finanziari del Servizio Rifiuti Urbani anno 2017 relativi ai Comuni della Provincia di Piacenza;
- il provvedimento n. C.A.M.B./2017/23 del 24.03.2017 con il quale il Consiglio d'Ambito di Atersir ha approvato i piani finanziari anno 2017 della Provincia di Piacenza negli stessi termini finanziari approvati dai Consigli Locali di Atersir;

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2017 di Atersir approvata con i sopra richiamati provvedimenti, che viene assunta quale riferimento anche per il Comune di Villanova Sull'Arda;

RITENUTO pertanto di approvare il piano finanziario per l'anno 2017 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 comportante una spesa complessiva di € 225.000,00 che si allega al presente atto;

RITENUTO di approvare altresì per l'anno 2017 le tariffe della T.A.R.I. nelle seguenti misure:

Consiglio: Verbale di Deliberazione n.1 30-03-2017

1. UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1 Famiglie di 1 componente	0,512489	80,20
2 Famiglie di 2 componenti	0,597904	144,37
3 Famiglie di 3 componenti	0,658914	184,47
4 Famiglie di 4 componenti	0,707723	176,45
5 Famiglie di 5 componenti	0,756531	232,59
6 Famiglie di 6 o più componenti	0,793137	272,69

2. UTENZE NON DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE TARIFFA
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,253389	0,964807	1,218197
2 Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,397474	1,504640	1,902113
3 Stabilimenti balneari	0,313011	1,194523	1,507534
4 Esposizioni, autosaloni	0,213642	0,815492	1,029134
5 Alberghi con ristorazione	0,660800	2,510796	3,171596
6 Alberghi senza ristorazione	0,452126	1,720573	2,172699
7 Case di cura e riposo	0,496842	1,881374	2,378216
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,561432	2,136359	2,697790
9 Banche ed istituti di credito	0,288168	1,098042	1,386211
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,551495	2,095010	2.646505
11 Edicola, farmacia, tabaccaio	0,755200	2,859964	3,615164
12 Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, elettricista parrucchiere)	0,516716	1,952486	2,469302
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,516716	1,956032	2,472748
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,452126	1,722870	2,174996
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,407411	1,541394	1,948805
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,404716	9,112834	11,517550
17 Bar, caffè, pasticceria	1,808505	6,850131	8,658636
Supermercato, pane e pasta, macelleria,			
18 salumi e formaggi, generi alimentari	1,182484	4,490948	5,673432
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,296758	4,918220	6,214977
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,010863	11,41480	14,432343
21 Discoteche, night club	0,814821	3,089680	3,904501

VISTO l'obbligo, ai fini dell'efficacia, di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie;

RITENUTO di fissare al 31 maggio 2017 la scadenza del pagamento del 1^o semestre di imposta relativo all'anno 2017, prorogando di fatto quanto previsto all'art.33, comma 1, del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato con deliberazione del C.C. n.23 dell'8.7.2014 ;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 5 contrari n. 2 (Sarra, Fasoli) su n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (**I.M.U.**):

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille
2)	Aliquota per aree fabbricabili	8,70 per mille
3)	Aliquota per altre tipologie di immobili	9,90 per mille

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

2. Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e agevolazioni per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (**T.A.S.I.**):

1)	Aliquota per abitazione principale classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (come previsto dalla Circolare 29.7.2014 n° 2/Df)	2,00 per mille
2)	Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	ZERO

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa più pertinenze (Euro)	Detrazione (Euro)
≤ 300	125,00
> 300 e ≤ 350	110,00
> 350 e ≤ 400	100,00
> 400 e ≤ 450	90,00
> 450 e ≤ 500	75,00
> 500 e ≤ 550	60,00
> 550 e ≤ 600	50,00
> 600 e ≤ 700	25,00
> oltre 700	0

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel caso di famiglie con figli di età non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

E' prevista l'esenzione totale dall'imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - con invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta, una copia del certificato di invalidità.

3. Di approvare per l'anno 2017 il Piano Finanziario, allegato e le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti (**TARI**), così come di seguito indicato:

1. UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1 Famiglie di 1 componente	0,512489	80,20
2 Famiglie di 2 componenti	0,597904	144,37
3 Famiglie di 3 componenti	0,658914	184,47
4 Famiglie di 4 componenti	0,707723	176,45
5 Famiglie di 5 componenti	0,756531	232,59
6 Famiglie di 6 o più componenti	0,793137	272,69

2. UTENZE NON DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE TARIFFA
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,253389	0,964807	1,218197
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,397474	1,504640	1,902113
3 Stabilimenti balneari	0,313011	1,194523	1,507534
4 Esposizioni, autosaloni	0,213642	0,815492	1,029134
5 Alberghi con ristorazione	0,660800	2,510796	3,171596
6 Alberghi senza ristorazione	0,452126	1,720573	2,172699
7 Case di cura e riposo	0,496842	1,881374	2,378216
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,561432	2,136359	2,697790
9 Banche ed istituti di credito	0,288168	1,098042	1,386211
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,551495	2,095010	2.646505
11 Edicola, farmacia, tabaccaio	0,755200	2,859964	3,615164
12 Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, elettricista parrucchiere)	0,516716	1,952486	2,469302
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,516716	1,956032	2,472748
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,452126	1,722870	2,174996
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,407411	1,541394	1,948805
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,404716	9,112834	11,517550
17 Bar, caffè, pasticceria	1,808505	6,850131	8,658636
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,182484	4,490948	5,673432
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,296758	4,918220	6,214977
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,010863	11,41480	14,432343
21 Discoteche, night club	0,814821	3,089680	3,904501

4. Di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017;

5. Di fissare al 31 maggio 2017 la scadenza del pagamento del 1^ semestre di imposta relativo all'anno 2017, prorogando di fatto quanto previsto all'art.33, comma1, del "Regolamento per l'applicazione dell' imposta unica comunale (IUC)" approvato con deliberazione del C.C. n.23 dell'8.7.2014;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m;

CON VOTI favorevoli n. 5 contrari n. 2 (Sarrazza, Fasoli) su n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.-

IL SINDACO
ROMANO FREDDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-04-2017

Villanova Sull'Arda, 19-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2017

- trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – D. Lgs. n. 267/2000.
- Essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000.

Villanova Sull'Arda, 30-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI